

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 2 febbraio 2002, n. 1362.

(Conferma App. Roma 16 ottobre 2000).

La sentenza di riabilitazione, perché abbia efficacia ai fini della rimozione della causa ostativa alla candidatura, deve intervenire anteriormente alla presentazione della candidatura stessa.

Omissis.

Invero va rilevato, riguardo al primo motivo di ricorso, che l'art. 15, 1° comma, l. 19 marzo 1990 n. 55, così come novellato dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992 n. 16, testualmente stabilisce che «non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali comunali e circoscrizionali ... coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione ...».

Da tale norma si desume che non può candidarsi a cariche elettive il cittadino che abbia riportato condanna penale per reati della natura di quelli su indicati in quanto finalità del legislatore è quella di consentire di partecipare alla campagna elettorale solo a quei soggetti che siano in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e dignità e ciò al fine precipuo di escludere che i cittadini elettori possano essere indotti per errore a votare per soggetti, *a priori*, non ritenuti idonei dal legislatore.

Da ciò consegue all'evidenza che una pronuncia di riabilitazione, che comunque sia intervenuta dopo la presentazione della candidatura, anche se in base a domanda presentata prima, non può assumere rilevanza alcuna posto che il candidato, successivamente riabilitato, al momento della presentazione della candidatura non era in possesso dei requisiti voluti dal legislatore, consistenti:

a) nell'essere esente da condanne penali, espressamente e tassativamente precisate dall'art. 15;

b) nell'essere stato già riabilitato, se in precedenza condannato.

Né rilevanza alcuna può assumere la considerazione che il ritardo nella pronuncia di riabilitazione sia attribuibile a disfunzioni del sistema, tenuto conto che il fine principale ed ineludibile perseguito dal legislatore è quello di rendere edotti gli elettori che i soggetti che partecipano alla corsa elettorale abbiano, già al momento della candidatura, determinati requisiti.

Finalità che sarebbe inevitabilmente frustrata qualora si attribuisse rilevanza ad una pronuncia di riabilitazione avvenuta ad elezioni già espletate.

Né conferente appare in relazione al caso in esame l'ulteriore considerazione sviluppata dal ricorrente, secondo la quale il giudice chiamato a valutare l'esistenza della causa di ineleggibilità avrebbe dovuto applicare il comma 4 *sexies* dell'art. 15, prendendo atto dell'intervenuta riabilitazione.

Infatti tale argomento sarebbe derimente qualora la riabilitazione fosse intervenuta prima o in periodo coevo alla presentazione della candidatura, considerato che il giudicante deve valutare, all'atto della pronuncia, la situazione esistente al momento della presentazione della candidatura, giudicando in ordine alla sussistenza della causa di ineleggibilità con riferimento esclusivo alla situazione esistente alla data di presentazione della candidatura medesima.

Situazione che, nella specie, non consentiva l'eleggibilità del ricorrente posto che la riabilitazione è stata pronunciata solo successivamente, allorché la causa di ineleggibilità, da collegarsi esclusivamente alla data della presentazione della candidatura, si era irreversibilmente concretizzata.

Il primo motivo va quindi respinto.

Omissis.